
Regolamento interno del Consiglio regionale

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980.

Sommario

TITOLO I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Sede del Consiglio regionale.

Art. 2 - Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di consigliere.

Art. 3 - Ufficio di presidenza provvisorio.

CAPO II - Costituzione dell'Ufficio di presidenza e attribuzioni della presidenza

Art. 4 - Ufficio di presidenza.

Art. 5 - Elezione del presidente.

Art. 6 - Elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari.

Art. 7 - Attribuzione del presidente.

Art. 8 - Attribuzioni dei vicepresidenti.

Art. 9 - Attribuzioni dei consiglieri segretari.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza.

Art. 11 - Pubblicità delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza.

Art. 12 - Revisori del conto.

Art. 13 - Commissione per la biblioteca.

CAPO III - Verifica delle elezioni

Art. 14 - Convalida delle elezioni.

Art. 15 - Decadenza e incompatibilità.

CAPO IV - Gruppi consiliari

Art. 16 - Composizione dei gruppi.

Art. 17 - Funzionamento e finanziamento dei gruppi.

CAPO V - Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 - Competenze.

Art. 19 - Formazione.

Art. 20 - Costituzione delle commissioni.

Art. 21 - Sostituzione dei componenti le commissioni.

CAPO VI - Conferenza dei presidenti dei gruppi e organizzazione dei lavori dell'assemblea e delle commissioni permanenti

Art. 22 - Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 23 - Programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni.

Art. 24 - Calendario dei lavori dell'assemblea.

Art. 25 - Variazioni del programma e del calendario dei lavori.

Art. 26 - Calendario dei lavori delle commissioni.

CAPO VII - Sedute del Consiglio

Art. 27 - Ordine del giorno delle sedute.

Art. 28 - Convocazione del Consiglio.

Art. 28-bis - Sessione di bilancio.

Art. 28-ter - Approvazione del rendiconto e dell'assestamento di bilancio.

Art. 29 - Apertura della seduta.

Art. 30 - Comunicazioni della Giunta.

Art. 31 - Orario delle sedute.

Art. 32 - Processo verbale.

Art. 33 - Pubblicità delle sedute.

Art. 34 - Congedi.

Art. 35 - Iscrizione a parlare.

Art. 36 - Richiami ai limiti della discussione e all'argomento.

Art. 37 - Divieto di interruzione.

Art. 38 - Divieto di parlare due volte nel corso della discussione.

Art. 39 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 40 - Richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla posizione della questione e alla priorità delle votazioni.

Art. 41 - Chiusura della discussione.

Art. 42 - Numero legale e deliberazioni.

Art. 43 - Verifica del numero legale.

Art. 44 - Maggioranza delle deliberazioni.

Art. 45 - Modalità della votazione.

Art. 45-bis - Votazione mediante procedimento elettronico.

Art. 46 - Votazione palese.

Art. 47 - Controprova.

Art. 48 - Votazione per appello nominale.

Art. 49 - Nomine.

Art. 50 - Nomina di delegazioni.

Art. 51 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

Art. 52 - Proclamazione del risultato della votazione.

Art. 53 - Fatto personale.

Art. 54 - Fatti lesivi della onorabilità.

Art. 55 - Richiamo all'ordine.

Art. 56 - Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione di partecipazione ai lavori.

Art. 57 - Tumulto in aula.

- Art. 58 - Polizia del Consiglio.
- Art. 59 - Presenza del pubblico nelle sedute.

CAPO VIII - Sedute delle commissioni permanenti

- Art. 60 - Convocazione.
- Art. 61 - Numero legale e modalità della votazione.
- Art. 62 - Sedute e pubblicità delle commissioni.
- Art. 63 - Assegnazione delle proposte di legge e degli affari.
- Art. 64 - Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati.
- Art. 65 - Dichiarazione di interesse generale e partecipazione.
- Art. 66 - Commissioni in sede referente.
- Art. 67 - Scadenza dei termini per l'esame in sede referente.
- Art. 67-bis - Termine per l'esame dei bilanci di previsione.
- Art. 68 - Pareri e procedure.
- Art. 69 - Pareri sulle proposte che comportano spesa, deleghe agli enti locali e impiego di risorse comunitarie.
- Art. 70 - Pareri su bilancio e sullo schema di sviluppo.
- Art. 71 - Pareri sui provvedimenti della Giunta.
- Art. 72 - Commissioni permanenti in sede deliberante.
- Art. 73 - Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni.
- Art. 74 - Formalizzazione dei provvedimenti delle commissioni.
- Art. 75 - Proposte di legge di iniziativa popolare.

TITOLO II

Procedimento legislativo e di approvazione degli atti amministrativi

CAPO IX - Presentazione e iscrizione all'ordine del giorno delle proposte

- Art. 76 - Presentazione delle proposte di legge.
- Art. 77 - Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo.
- Art. 78 - Iscrizione all'ordine del giorno delle proposte.

CAPO X - Procedimento legislativo e dei regolamenti

- Art. 79 - Inizio della discussione.
- Art. 80 - Dichiarazione d'urgenza.
- Art. 81 - Ordini del giorno di non passaggio agli articoli.
- Art. 82 - Esame degli articoli e degli emendamenti.
- Art. 83 - Votazione degli articoli e degli emendamenti.
- Art. 84 - Presentazione e svolgimento di ordini del giorno.
- Art. 85 - Dichiarazione di improponibilità.
- Art. 86 - Correzioni di forma e coordinamento finale.
- Art. 87 - Votazione finale delle proposte di legge.
- Art. 88 - Dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.
- Art. 89 - Riesame di leggi regionali.

Art. 90 - Sentenze della Corte costituzionale.

CAPO XI - Procedimento di approvazione degli atti amministrativi e dei pareri richiesti da organi dello Stato

Art. 91 - Applicabilità delle disposizioni precedenti al procedimento di approvazione delle proposte di iniziativa regionale di leggi della Repubblica, di regolamento e di atto amministrativo.

Art. 92 - Trasmissione degli atti agli organi di controllo.

Art. 93 - Deliberazioni di urgenza.

Art. 94 - Menzione dell'esame preventivo e dei pareri obbligatori.

Art. 95 - Riesame di provvedimenti amministrativi - Chiarimenti.

Art. 96 - Pareri richiesti da organi dello Stato.

CAPO XII - Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese

Art. 97 - Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese.

TITOLO III

Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

CAPO XIII - Commissioni speciali e di inchiesta relazioni e indagini

Art. 98 - Commissioni speciali.

Art. 99 - Commissioni di inchiesta.

Art. 100 - Elezione del presidente e funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 101 - Incompatibilità di componente la commissione speciale o la commissione d'inchiesta.

Art. 102 - Rapporto commissioni-Giunta.

Art. 103 - Relazioni semestrali ai sensi dell'art. 22 dello Statuto regionale.

Art. 104 - Acquisizione di elementi informativi.

Art. 105 - Indagini conoscitive.

Art. 106 - Rapporti con soggetti esterni.

CAPO XIV - Interrogazioni

Art. 107 - Presentazione di interrogazioni.

Art. 108 - Proponibilità delle interrogazioni e pubblicazioni negli atti consiliari.

Art. 109 - Svolgimento delle interrogazioni orali.

Art. 110 - Risposta all'interrogazione.

Art. 111 - Replica dell'interrogante.

Art. 112 - Interrogazioni con carattere di urgenza.

Art. 113 - Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

CAPO XV - Interpellanze

Art. 114 - Presentazione e pubblicazione delle interpellanze.

Art. 115 - Svolgimento delle interpellanze.

Art. 116 - Risposta all'interpellanza.

Art. 117 - Replica dell'interpellante.

CAPO XVI - Mozioni

Art. 118 - Presentazione delle mozioni.

Art. 119 - Discussione e votazione delle mozioni - Risoluzioni.

Art. 120 - Esame degli emendamenti alle mozioni.

Art. 121 - Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

CAPO XVII - Elezioni e revoca della Giunta

Art. 122 - Mozione per l'elezione della Giunta.

Art. 123 - Dimissioni, decadenza e revoca della Giunta.

Art. 124 - Improprietà di emendamenti o votazioni per parti separate.

Art. 125 - Sostituzione di componenti della Giunta.

CAPO XVIII - Diritto all'informazione del consigliere

Art. 126 - Diritto all'informazione del consigliere.

TITOLO IV

Partecipazione ed informazione

Art. 127 - Petizioni.

Art. 128 - Divulgazione dei dati delle indagini.

Art. 129 - Informazione sull'attività del Consiglio.

Art. 130 - Pubblicazione di un periodico.

Art. 131 - Biblioteca.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 132 - Recapito dei consiglieri.

Art. 133 - Revisione del regolamento.

Art. 134 - Disposizioni transitorie in ordine alla partecipazione ai lavori consiliari degli assessori che non rivestono la carica di consiglieri.

Art. 135 - Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale.

TITOLO I
Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1
Sede del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha sede nel capoluogo della Regione.

L'Ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi, può stabilire di riunire il Consiglio regionale in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 2
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di consigliere.

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi della Repubblica, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 3
Ufficio di presidenza provvisorio.

Nella prima seduta del Consiglio, dopo le elezioni, la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto col maggior numero di voti risultante dalla somma di quelli di lista e di quelli di preferenza; i due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretario.

CAPO II
Costituzione dell'Ufficio di presidenza e attribuzioni della presidenza

Art. 4
Ufficio di presidenza.

Il Consiglio nella prima seduta e come primo atto elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Il presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi e comunque fino alla data di elezione del nuovo Ufficio di presidenza. I trenta mesi si calcolano dalla prima elezione del presidente del Consiglio.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato per procedere alla elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Quando l'Ufficio di presidenza o uno dei suoi componenti cessa dalla carica, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione. I consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui al precedente secondo comma.

Art. 5

Elezione del presidente.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Alla seconda votazione, da effettuarsi prima che la seduta venga tolta, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini.

L'eletto assume immediatamente la presidenza della assemblea.

Art. 6

Elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari.

Per l'elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risultano eletti i consiglieri più anziani di età.

In caso di cessazione della carica di un vicepresidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 7

Attribuzione del presidente.

Il presidente rappresenta il Consiglio. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, ne coordina le funzioni e ne attua le deliberazioni.

Delega un vicepresidente a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

La residenza ufficiale del presidente è nel capoluogo della Regione.

Art. 8

Attribuzioni dei vicepresidenti.

I vicepresidenti collaborano con il presidente; lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e nella direzione dei lavori del Consiglio.

Art. 9

Attribuzioni dei consiglieri segretari.

I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, ne danno lettura, redigono i processi verbali delle sedute segrete, tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine, fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, vigilano sulla fedeltà dei resoconti e ne curano la pubblicazione nei termini previsti, verificano il testo delle proposte di legge e quant'altro viene deliberato dal Consiglio, concorrono al buon andamento dei lavori. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi d'aula.

In caso di assenza o di impedimento il presidente può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di segretario.

Art. 10

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.

Garantisce il rispetto delle norme del regolamento, esamina le questioni di interpretazione del regolamento stesso e propone all'assemblea le modificazioni e le integrazioni che l'esperienza dimostri necessarie.

Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e i gruppi consiliari, coordina l'attività delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni. Delibera in ordine alle richieste delle commissioni che comportino oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Redige il progetto di bilancio di previsione del Consiglio e il conto consuntivo. Amministra i fondi assegnati al Consiglio sul bilancio regionale secondo le norme delle leggi statali e regionali e del regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio.

Formula le proposte concernenti l'organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Adotta i provvedimenti necessari per l'amministrazione del personale.

Promuove, previa comunicazione al Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a problemi riguardanti l'attività della Regione o di enti di interesse regionale.

A tale scopo, quando si rende necessario il ricorso a consulenze tecnico professionali altamente qualificate o specializzate, previa informazione del Consiglio regionale, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata ad istituti, enti professionali e a esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

Il conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare globale del compenso da corrispondere, ove dovuto, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti degli enti o persone indicate al comma precedente.

Il conferimento dell'incarico a persone estranee all'amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.

Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali. Assegna compiti specifici ai suoi componenti.

La carica di componente l'Ufficio di presidenza è incompatibile con quella di presidente della Giunta, di assessore e di presidente di commissione consiliare permanente.

L'Ufficio di presidenza rimane in carica per l'ordinaria amministrazione dalla data di scioglimento del Consiglio alla data di rielezione del nuovo Ufficio di presidenza. In tale periodo non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti l'ammontare degli stanziamenti del bilancio in corso.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono svolte dal segretario del Consiglio.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 31 luglio 1984.

Art. 11

Pubblicità delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza.

Le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza vengono pubblicate per estratto nel bollettino ufficiale della regione Marche entro quindici giorni dalla loro adozione.

Le stesse deliberazioni vengono trasmesse nel loro contenuto integrale, entro il termine di cui sopra, ai presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 12

Revisori del conto.

Il Consiglio regionale, nella prima seduta di ciascun anno, elegge a scrutinio segreto tre revisori del conto che non facciano parte della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza in carica e di quello che ha gestito il conto.

Ogni consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

I revisori del conto eleggono nel loro seno un presidente.

Art. 13

Commissione per la biblioteca.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, il Consiglio procede ogni anno, dopo la nomina dei revisori, all'elezione della commissione composta da tre consiglieri per la vigilanza della biblioteca del Consiglio regionale. La commissione è presieduta da un vicepresidente del Consiglio designato dall'Ufficio di presidenza.

CAPO III

Verifica delle elezioni

Art. 14

Convalida delle elezioni.

L'Ufficio di presidenza, all'inizio di ogni legislatura, procede ad un primo esame dei risultati elettorali sulla base dei relativi verbali e propone al Consiglio, non oltre due mesi dalla prima seduta, la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità e l'annullamento dell'elezione dei consiglieri per i quali abbia riscontrato l'esistenza di qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi della Repubblica. In questa ultima ipotesi il Consiglio, dopo averne annullato l'elezione, provvede alla sostituzione.

Art. 15

Decadenza e incompatibilità.

Quando, successivamente alla elezione, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi della Repubblica, si procede alla dichiarazione di decadenza con le modalità dell'articolo precedente.

Quando per un consigliere esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalle leggi della Repubblica, l'Ufficio di presidenza sottopone la questione al Consiglio.

Il Consiglio, ove ne ravvisi l'esistenza, contesta la causa di incompatibilità. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Entro i dieci giorni successivi a tale termine il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato di consigliere e la carica ricoperta.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i quindici giorni successivi, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Nel caso di sopravvenuta decadenza per disposizioni di legge il Consiglio provvede agli adempimenti di competenza.

Quando un consigliere presenti le dimissioni dalla carica il Presidente ne informa il Consiglio e iscrive l'argomento all'ordine del giorno per la presa d'atto e la sostituzione.

Ai sensi dell'art. 7, l. 23 aprile 1981, n. 154, il consigliere deve provvedere entro dieci giorni e non quindici, come indicato al quarto comma.

CAPO IV

Gruppi consiliari

Art. 16

Composizione dei gruppi.

Tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare. Un gruppo, di norma, è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre; possono costituire un gruppo i consiglieri anche singoli che siano stati gli unici eletti di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali ancorché nel corso della legislatura abbiano cambiato denominazione e simbolo di partito o che trovino corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del Parlamento. Possono altresì costituire un gruppo corrispondente alle rispettive liste regionali, anche se composto di un numero di consiglieri inferiore a tre, il presidente della Giunta regionale ed il consigliere proclamato eletto, in quanto candidato alla presidenza della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal candidato eletto presidente. I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente. L'Ufficio di presidenza entro quindici giorni verifica la sussistenza delle condizioni per la esistenza dei gruppi autonomi sulla base di quanto sopra fissato. Ove non riscontri l'esistenza delle condizioni scioglie i gruppi già costituiti ed assegna i consiglieri al gruppo misto.

Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto, all'Ufficio di presidenza del Consiglio, a quale gruppo consiliare intende appartenere.

Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, provvede alla sua costituzione e all'elezione del proprio presidente. Della costituzione e dell'avvenuta elezione del presidente e dell'eventuale sostituto il gruppo dà immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio di presidenza.

Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

Così modificato dalle deliberazioni amministrative del Consiglio regionale n. 140 del 28 settembre 1993 e n. 124 del 31 marzo 2004.

Art. 17

Funzionamento e finanziamento dei gruppi.

L'Ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale.

CAPO V

Commissioni consiliari permanenti

Art. 18

Competenze.

Ai sensi del primo comma dell'art. 22 dello Statuto regionale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

COMMISSIONE I: affari istituzionali; affari generali; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; enti locali; ordinamento di enti, aziende e società collegate alla Regione; informazione; scuola e cultura; musei; biblioteche; diritto allo studio; sport e tempo libero;

COMMISSIONE II: schema e programma regionale di sviluppo; bilancio e finanze; demanio e patrimonio; ordinamento degli uffici; personale della Regione;

COMMISSIONE III: attività produttive; problemi del lavoro; emigrazione; agricoltura e foreste; cooperazione; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; formazione professionale; caccia e pesca;

COMMISSIONE IV: assetto territoriale e ambientale; urbanistica; ecologia; acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere;

COMMISSIONE V: sicurezza sociale (servizi sociali, assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale);

COMMISSIONE VI: politiche comunitarie, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Al fine di consentire la partecipazione del Consiglio attraverso le commissioni alla formazione del programma regionale di sviluppo, la proposta relativa al programma è assegnata alle commissioni e dalle stesse esaminata nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, salvo comunque il ruolo di coordinamento in sede referente della II commissione consiliare.

I piani settoriali ed i programmi di cui all'articolo 21, secondo comma, punto 11, dello Statuto regionale sono di competenza delle commissioni permanenti, secondo le materie ad esse attribuite dal presente articolo.

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo di competenza del Consiglio sulle quali devono riferire all'assemblea; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su affari per i quali il parere è obbligatorio ai sensi dello Statuto e delle leggi o su richiesta del presidente del Consiglio o della Giunta.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982; dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003.

Art. 19 *Formazione.*

La composizione delle commissioni consiliari permanenti, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione del Consiglio ed in particolare la proporzione esistente tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.

Ciascun consigliere deve appartenere ad una commissione permanente e, salvo quanto previsto dal quinto e sesto comma, non può far parte di più di una di esse.

Ciascun gruppo consiliare, subito dopo la sua costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione e dandone immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce tra le commissioni i consiglieri e stabilisce a quali di essi vanno assegnati i consiglieri che non sono rientrati nella ripartizione a norma del terzo comma, nonché quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni.

Il consigliere che ricopre l'incarico di presidente della Giunta, di presidente del Consiglio o di assessore è sostituito pro-tempore da altro consigliere designato dal suo gruppo che non sia componente della stessa commissione.

L'Ufficio di presidenza, su proposta del presidente, può integrare la composizione di una o più commissioni con consiglieri designati a far parte di altre commissioni, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio indicato al primo comma.

Ogni consigliere può assistere, con diritto di parola, ai lavori delle commissioni di cui non è componente.

Il presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti dalla commissione.

Ove nel corso della legislatura in una o più commissioni permanenti venga meno il rapporto esistente tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza procede, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, alla modifica della loro composizione e alla loro ricostituzione ai sensi dell'articolo 20.

L'Ufficio di presidenza, nel corso della legislatura, può, altresì, procedere, su richiesta dei gruppi di appartenenza, ad una diversa assegnazione dei consiglieri nelle commissioni permanenti, che non alteri i criteri di composizione delle commissioni stesse di cui al primo comma.

Le commissioni permanenti restano in carica per l'intera legislatura.

Nei confronti del presidente della commissione permanente può essere presentata, da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla commissione medesima, una mozione di decadenza per gravi motivi. Tale mozione, se approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti della commissione, determina la cessazione dalla carica di presidente. Per l'elezione del nuovo presidente si applica la procedura di cui all'articolo 20.

Prima sostituito dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 39 del 16 gennaio 2007.

Art. 20
Costituzione delle commissioni.

Il presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione di un presidente e di un vicepresidente.

Per la elezione del presidente e del vicepresidente ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto.

Vengono eletti presidente e vicepresidente, nell'ordine, i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età.

Entro i quindici giorni successivi alla modifica della composizione della commissione di cui al nono comma dell'articolo 19 o al verificarsi di una causa di cessazione della carica del presidente, il presidente del Consiglio convoca le commissioni per procedere alla costituzione ai sensi del primo comma. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei gruppi si intendono confermati i consigli che componevano le precedenti commissioni.

Così modificato dalle deliberazioni amministrative del Consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003 e n. 39 del 16 gennaio 2007.

Art. 21

Sostituzione dei componenti le commissioni.

Ogni gruppo, per un disegno di legge o per affari determinati, può sostituire in commissione i propri rappresentanti con consiglieri appartenenti ad altre commissioni, previo avviso alla presidenza della commissione.

Un consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del consigliere interessato o, in mancanza, del gruppo di appartenenza, diretta al presidente della commissione.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

CAPO VI

Conferenza dei presidenti dei gruppi e organizzazione dei lavori dell'assemblea e delle commissioni permanenti

Art. 22

Conferenza dei presidenti dei gruppi.

La conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai presidenti dei gruppi o loro delegati e dal presidente del Consiglio che la presiede.

La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del Consiglio, di propria iniziativa o per determinazione dell'Ufficio di presidenza, ovvero su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni.

Alla conferenza partecipano il presidente della Giunta, che può delegare il vicepresidente o un assessore, e i componenti l'Ufficio di presidenza; possono essere invitati i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 23

Programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni.

Il Consiglio organizza i suoi lavori mediante programmi e calendari.

Il presidente del Consiglio, sentiti il presidente della Giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, predispose una proposta di programma.

La proposta di programma elenca gli argomenti che il Consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.

La conferenza dei presidenti dei gruppi si riunisce, con la presenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, per esaminare e approvare il programma.

Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi non raggiunga l'accordo sul programma, il presidente demanda la questione all'assemblea che decide a maggioranza.

Il programma, approvato ai sensi dei commi precedenti, ha carattere definitivo, viene distribuito ai consiglieri e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 24

Calendario dei lavori dell'assemblea.

Sulla base del programma, dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, delle relazioni trasmesse dalle commissioni nonché delle proposte i cui termini per l'esame referente sono scaduti e per le quali è stata richiesta l'iscrizione al

calendario ai sensi del secondo comma dell'art. 67, il presidente predispose una proposta di calendario dei lavori del Consiglio per un periodo non superiore a due settimane. La proposta è approvata dall'Ufficio di presidenza.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 25

Variazioni del programma e del calendario dei lavori.

La variazione del programma e del calendario dei lavori può essere richiesta, alla fine di ogni seduta, da tre consiglieri o dalla Giunta regionale, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti.

Sulla richiesta delibera il Consiglio con votazione per alzata di mano e dopo un dibattito nel quale può intervenire soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione degli argomenti sopravvenuti.

Art. 26

Calendario dei lavori delle commissioni.

Sulla base del programma dei lavori dell'assemblea e tenuto conto dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, ciascuna commissione determina il calendario dei propri lavori per un periodo non superiore a quattro settimane.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

CAPO VII

Sedute del Consiglio

Art. 27

Ordine del giorno delle sedute.

Il presidente comunica, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta del giorno successivo di lavoro. Se vi è opposizione l'assemblea decide, sentito un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Nel caso in cui, a norma degli articoli precedenti sia stata stabilita l'organizzazione dei lavori dell'assemblea, il presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma precedente.

L'assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di due terzi dei votanti e sempre che si tratti di questioni urgenti relative a eventi verificatisi dopo la convocazione del Consiglio. La votazione ha luogo dopo l'intervento di un oratore per ogni gruppo per non oltre cinque minuti ciascuno.

Su proposta del presidente o di un presidente di gruppo o di almeno tre consiglieri, l'assemblea può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un oratore contro e uno a favore per non oltre cinque minuti ciascuno.

Art. 28

Convocazione del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.

Il presidente convoca il Consiglio a norma degli articoli precedenti ovvero su richiesta del presidente della Giunta o di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso il presidente provvede a riunire il Consiglio entro il quindicesimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, che deve indicare specificatamente l'argomento da porre in discussione; l'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

Nei casi di urgenza le convocazioni possono essere diramate quarantotto ore prima della riunione.

Art. 28-bis

Sessione di bilancio.

Il Consiglio è convocato in sessione di bilancio per cinque giorni consecutivi a partire dal primo lunedì successivo alla scadenza del trentacinquesimo giorno dalla presentazione della proposta di legge finanziaria e della proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, con gli allegati previsti dalla legislazione vigente.

Nelle sedute della sessione non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla presidenza.

Qualora le sedute convocate a norma del primo comma del presente articolo non risultino sufficienti per l'approvazione del bilancio di previsione, l'esame e l'approvazione proseguono in altre sedute appositamente convocate dalla presidenza nei giorni immediatamente successivi, distinte da quelle già convocate su diverso oggetto.

Dalla data di presentazione del progetto di bilancio e durante la sessione resta in ogni caso sospeso, anche nelle commissioni consiliari, l'esame di proposte di legge che prevedono spese o diminuzione di entrate.

Aggiunto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 45 del 12 febbraio 2007.

Art. 28-ter

Approvazione del rendiconto e dell'assestamento di bilancio.

Il Consiglio è convocato per l'esame congiunto delle proposte di legge di approvazione del rendiconto relativo al bilancio dell'anno precedente e di assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso entro il 30 giugno di ciascun anno.

Aggiunto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992.

Art. 29

Apertura della seduta.

Il presidente del Consiglio apre la seduta e la chiude.

La seduta inizia con la lettura del processo verbale a opera di un consigliere segretario. Sul processo verbale è possibile prendere la parola solo per proporre una rettifica oppure per fatto personale.

Quando sul processo verbale non ci sono osservazioni, esso si intende approvato.

Il presidente, dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, porta a conoscenza della assemblea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo e le mozioni presentate, i messaggi e le altre comunicazioni. Le comunicazioni possono dar luogo a dibattito.

Alla seduta è presente la Giunta almeno con un suo componente.

Art. 30
Comunicazioni della Giunta.

La Giunta regionale può chiedere al presidente del Consiglio di iscrivere all'ordine del giorno proprie comunicazioni.

Quando nel corso della seduta la Giunta ritenga di avere comunicazioni urgenti da fare, ne chiede al presidente del Consiglio l'autorizzazione.

Sulle comunicazioni della Giunta regionale può aprirsi una breve discussione. Se la discussione si prolunga o se tre consiglieri ne facciano richiesta il presidente fissa una seduta apposita.

Art. 31
Orario delle sedute.

Il Consiglio si riunisce, di regola, secondo il seguente orario: al mattino dalle ore 10 alle ore 13,30; nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30.

Qualora vi sia eccezionale urgenza il presidente può proporre al Consiglio di proseguire i lavori in seduta notturna.

Il Consiglio, sentito un consigliere favorevole e uno contrario, vota la proposta a maggioranza.

Art. 32
Processo verbale.

Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Per le deliberazioni amministrative esso contiene eventuali brevi dichiarazioni dei consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta.

Il processo verbale, redatto a cura del segretario del Consiglio, dopo l'approvazione è sottoscritto dal presidente e dai consiglieri segretari e raccolto e conservato nell'archivio del Consiglio.

Art. 33
Publicità delle sedute.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta del presidente della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nelle ipotesi previste dall'art. 53 dello Statuto.

Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato entro sessanta giorni il resoconto integrale.

L'Ufficio di presidenza può disporre che venga redatto entro sette giorni dalla seduta il resoconto sommario.

Art. 34
Congedi.

Il consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta giustifica l'assenza con la richiesta di congedo al presidente.

All'inizio della seduta il presidente dà comunicazione dei congedi all'assemblea.

Art. 35
Iscrizione a parlare.

I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono di norma iscriversi al banco della presidenza entro trenta minuti dall'inizio della discussione sulle linee generali della proposta salvo che il presidente, valutate le circostanze, non fissi un termine più breve dandone l'annuncio all'inizio della discussione generale.

I consiglieri hanno la parola nell'ordine di iscrizione, alternativamente per gruppo consiliare di appartenenza.

È consentito lo scambio di turno tra due consiglieri. Se un consigliere chiamato dal presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalla conferenza dei presidenti di gruppo e salvi i termini più brevi previsti dal regolamento, la durata di ciascun

intervento in una discussione su una proposta di legge o di atto amministrativo non può eccedere i venti minuti per la discussione generale e i cinque minuti su ciascun articolo o emendamento.

Gli oratori parlano dal proprio banco.

I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 36

Richiami ai limiti della discussione e all'argomento.

Trascorso il termine assegnato al consigliere per lo svolgimento del suo intervento, il presidente, invitato due volte l'oratore a concludere gli toglie la parola.

Il presidente può interdire la parola a un oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene. Se l'oratore insiste, decide il Consiglio.

Art. 37

Divieto di interruzione.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 38

Divieto di parlare due volte nel corso della discussione.

Ciascun consigliere di norma può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione delle questioni, per la priorità delle votazioni e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

Art. 39

Questioni pregiudiziali e sospensive.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di essa.

Un solo consigliere può parlare a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali si svolge un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un oratore per gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide con un'unica votazione.

In caso di concorso di più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione con le modalità dei commi precedenti.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 40

Richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla posizione della questione e alla priorità delle votazioni.

I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In tal caso possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il presidente può chiamare il Consiglio a decidere su tale richiamo.

Art. 41

Chiusura della discussione.

Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo che è stata dichiarata la chiusura è data facoltà di parlare ai relatori e al rappresentante della Giunta; il presidente della Giunta può comunque intervenire. Se l'assemblea sta per procedere a una votazione può altresì parlare ciascun consigliere per dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 42

Numero legale e deliberazioni.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nelle votazioni, per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

Agli effetti del computo del numero legale, i consiglieri presenti nell'aula, i quali non partecipano alla votazione, sono considerati come astenuti.

Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, se prima di una votazione lo richiede un consigliere presente in aula, il presidente dispone la verifica del numero legale. Il richiedente è sempre considerato presente.

L'accertamento del numero legale è disposto dal presidente prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

Art. 43

Verifica del numero legale.

Per verificare se il Consiglio è in numero legale il presidente dispone l'appello che viene fatto da un consigliere segretario.

Se il Consiglio regionale non è in numero legale, il presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio, qualora non risulti

già convocato per altra ora della stessa giornata, si intende convocato senz'altro con lo stesso ordine del giorno, per il giorno e l'ora già precedentemente fissati, ovvero, in mancanza, per il giorno successivo non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il Consiglio abbia già prima deliberato di tenere la seduta in tal giorno.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta ai sensi del precedente comma.

Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal presidente, ai sensi del quinto comma del precedente articolo, essa comporta soltanto l'obbligo di rinviare ad altra seduta la deliberazione sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 44

Maggioranza delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio regionale sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo il caso per il quale sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 45

Modalità della votazione.

Il Consiglio delibera a votazione palese.

Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto, salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto.

Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda.

La votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell'urna non è inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati al Consiglio regionale. Non sono voti validamente espressi quelli risultanti da schede bianche o nulle.

Art. 45-bis

Votazione mediante procedimento elettronico.

Il presidente può disporre che la verifica del numero legale di cui all'articolo 43 e le votazioni previste dagli articoli 46, 47 e 48 avvengano mediante procedimento elettronico ad eccezione di quelle a scrutinio segreto che si svolgono sempre con le modalità di cui all'articolo 45, commi terzo e quarto.

Nelle votazioni per appello nominale il procedimento elettronico registra i nomi dei votanti e il voto da ciascuno di essi espresso; in quelle per alzata di mano registra soltanto l'esito della votazione.

Aggiunto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.

Art. 46
Votazione palese.

Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale.

La votazione nominale può essere richiesta da almeno tre consiglieri presenti in aula. La richiesta deve essere formulata al momento in cui il presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'assemblea a votare.

Art. 47
Controprova.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da un consigliere.

Art. 48
Votazione per appello nominale.

Per la votazione con appello nominale il presidente indica il significato del SI e del NO e fa estrarre a sorte il nome di un consigliere. L'appello nominale comincia da questo nome per continuare in ordine alfabetico e riprendere poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

La votazione ha luogo sempre con appello nominale per l'elezione della Giunta, ai sensi degli artt. 23 e 29 dello Statuto, per la revoca della stessa ai sensi

dell'art. 30 dello Statuto e per la sostituzione degli assessori dimissionari o decaduti.

Art. 49
Nomine.

Ogni qualvolta il Consiglio deve procedere a nomine, fermo restando quanto disposto in materia dalla legge regionale, ciascun consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d'età.

Per la designazione dei tre delegati che partecipano all'elezione del presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, ogni consigliere vota scrivendo sulla scheda un solo nome.

Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il Consiglio regionale sciolto, ove i termini a disposizione non consentano di affidare la designazione al nuovo Consiglio regionale. In tal caso il Consiglio è convocato dal presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28.

Art. 50
Nomina di delegazioni.

Il Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle delegazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei gruppi consiliari.

La delegazione è presieduta dal presidente del Consiglio o da uno dei vicepresidenti.

Art. 51
Annullamento e rinnovazione della votazione.

Quando si verificano irregolarità, il presidente apprezze le circostanze, può annullare la votazione disponendone l'immediata rinnovazione.

Art. 52*Proclamazione del risultato della votazione.*

Il presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Art. 53*Fatto personale.*

È fatto personale essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso chi chiede la parola deve indicare, in un tempo non superiore a cinque minuti, in che consiste il fatto personale; ove ne sia stata riconosciuta la sussistenza, il presidente concede la parola in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti giunte, i consiglieri i quali appartennero alle giunte che li adottarono hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 54*Fatti lesivi della onorabilità.*

Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente di turno di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla commissione, che è composta da tre consiglieri, è assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Art. 55*Richiamo all'ordine.*

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente.

Art. 56

Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione di partecipazione ai lavori.

Dopo il secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, se il consigliere persiste nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami, oltraggia o passa a vie di fatto o fa appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

Se il consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai consiglieri segretari per l'esecuzione dell'ordine impartito.

Nei casi previsti dal primo comma, il presidente può altresì proporre all'ufficio di presidenza di deliberare, nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio per un periodo non superiore a cinque giorni di seduta.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'aula, il presidente può proporre all'Ufficio di presidenza la sanzione prevista nel precedente comma.

Qualora il consigliere tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

Art. 57

Tumulto in aula.

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.

Se il tumulto continua, il presidente sospende la seduta per un periodo di tempo determinato o, secondo l'opportunità, la toglie. In questo ultimo caso il Consiglio s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il Consiglio abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Art. 58
Polizia del Consiglio.

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal presidente che impartisce gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 59
Presenza del pubblico nelle sedute.

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nell'aula delle sedute.

L'Ufficio di presidenza provvede a regolamentare l'ammissione del pubblico nel settore ad esso riservato.

Il pubblico, ammesso nei settori appositamente riservati, deve mantenere un contegno corretto e stare in silenzio astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

I commessi sono incaricati dell'osservanza del regolamento e, in seguito all'ordine del presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

CAPO VIII
Sedute delle commissioni permanenti

Art. 60
Convocazione.

Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti secondo il calendario di cui all'art. 26.

L'avviso di convocazione è affisso all'albo almeno quarantotto ore prima della riunione ed è trasmesso al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta e ai gruppi consiliari.

Le commissioni si riuniscono di norma una volta la settimana in un giorno fisso prestabilito di concerto con l'Ufficio di presidenza.

Al termine di ogni seduta il presidente annuncia l'ordine del giorno della seduta successiva.

Ogni componente può proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni non previste dal calendario sono convocate dai rispettivi presidenti delle commissioni anche su richiesta del presidente del Consiglio o del presidente della Giunta o di un terzo dei componenti la commissione. L'ordine del giorno è inviato a domicilio dei componenti almeno quarantotto ore prima.

Art. 61

Numero legale e modalità della votazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.

Il presidente della commissione apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori.

La seduta si apre con la lettura e l'approvazione del processo verbale redatto a norma del precedente art. 32 in quanto applicabile, dal funzionario del Consiglio che esercita le funzioni di segretario della commissione.

Le decisioni della commissione sono adottate con voto palese e a maggioranza dei votanti. La proposta si intende approvata quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari.

Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto.

Art. 62

Sedute e pubblicità delle commissioni.

Di ogni seduta di commissione si redige entro sei giorni e si pubblica entro trenta giorni un riassunto dei lavori. La commissione può prevedere il resoconto stenografico o per registrazione.

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Ad esse partecipano i consiglieri componenti la commissione o i loro sostituti. Possono partecipare il presidente della Giunta e gli assessori. Assistono altresì i funzionari addetti alla segreteria delle commissioni. Per determinate materie la commissione può decidere che della relativa discussione non si faccia menzione nei resoconti o nei riassunti.

Le commissioni, tramite il rispettivo presidente, hanno facoltà di chiedere, previa comunicazione alla Giunta, l'esibizione di atti e documenti, l'intervento dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, per fornire nel corso di una seduta notizie, dati o elementi che siano ritenuti utili ai fini della discussione. Per le stesse esigenze può essere richiesta la partecipazione di tecnici ed esperti.

I soggetti presenti a norma del comma precedente devono assentarsi al momento del voto.

Art. 63

Assegnazione delle proposte di legge e degli affari.

Il presidente del Consiglio assegna alla commissione permanente competente per materia le proposte di legge e in generale gli atti e gli affari, compresi i regolamenti e gli atti amministrativi, sui quali la commissione è chiamata a pronunciarsi. Trasmette alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

Il presidente del Consiglio regionale provvede, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, alla assegnazione alla commissione referente delle proposte di legge o di atto amministrativo che comportino spese o diminuzioni di entrate previa dichiarazione di ammissibilità, su conforme parere del responsabile dell'unità speciale della commissione consiliare permanente, competente in materia finanziaria, che attesti esclusivamente la sussistenza di una precisa indicazione dei mezzi per far fronte alle spese o alle minori entrate.

Se la commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al presidente del Consiglio, il quale decide sentito l'Ufficio di presidenza.

Nel caso in cui più commissioni si ritengano competenti su medesimo argomento, il presidente del Consiglio sottopone la questione all'ufficio di presidenza per la decisione definitiva.

Il presidente del Consiglio, nella seduta successiva alla data di presentazione, dà comunicazione all'assemblea delle proposte di legge e degli atti assegnati alle commissioni ai sensi del precedente primo comma.

Dispone la stampa e la distribuzione ai consiglieri delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza del Consiglio.

Le eventuali proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo presentate successivamente alle dimissioni, revoca o decadenza della Giunta non vengono assegnate, ad eccezione di quelle che si riferiscono a provvedimenti aventi termini perentori di scadenza. Della mancata assegnazione viene data comunicazione ai proponenti.

Così modificato dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992.

Art. 64

Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati.

Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla data di elezione.

Si intendono respinte anche le proposte per le quali il Consiglio ha deliberato il non passaggio agli articoli ai sensi dell'art. 81.

Art. 65

Dichiarazione di interesse generale e partecipazione.

Nella prima seduta successiva all'assegnazione della proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, la commissione nomina il relatore.

Le proposte di interesse generale vengono trasmesse ai soggetti di cui al punto 2), del secondo comma, dell'art. 32 dello Statuto regionale, perché siano espressi pareri e proposte entro trenta giorni dalla trasmissione.

Quando la commissione competente ritenga che determinati atti, per i quali non è prevista la partecipazione di cui al comma precedente né dallo Statuto né dalla legge, rivestano carattere di interesse generale in relazione ai contenuti e alle finalità, chiede che il Consiglio regionale si pronunci. Nel caso in cui il Consiglio li dichiari d'interesse generale, gli atti sono trasmessi ai soggetti di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 32 dello Statuto regionale con le modalità di cui al precedente comma.

La commissione competente indica le altre formazioni sociali alle quali gli atti d'interesse generale devono essere inviati.

La commissione può comunque procedere, con le modalità di cui al successivo art. 105, alla consultazione dei soggetti ivi indicati, anche su loro richiesta, su tutti gli atti ad essa assegnati.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 66

Commissioni in sede referente.

L'esame delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo assegnate alle commissioni, inizia con una esposizione preliminare del relatore. Tale esposizione ha lo scopo di inquadrare i problemi oggetto della proposta in discussione.

Dopo tale esposizione si svolge la discussione generale.

Quando si tratta di esame di proposta di legge o di regolamento, dopo la discussione generale si procede alla discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti. Nel caso che il presentatore della proposta di legge o di regolamento o di atto amministrativo non faccia parte della commissione competente, questi ha diritto di essere ascoltato dalla commissione.

Al termine della discussione la commissione approva il testo da sottoporre, unitamente alle proposte e ai pareri di cui al secondo comma del precedente art. 65 e agli atti dell'eventuale consultazione, all'esame dell'assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula. Il testo della relazione è depositato entro i successivi cinque giorni presso la segreteria della commissione.

È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Le proposte di legge o di regolamento aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente.

Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato.

L'eventuale proposta della Giunta costituisce il testo base.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 67

Scadenza dei termini per l'esame in sede referente.

Entro centoventi giorni dall'assegnazione la commissione deve comunque completare l'esame della proposta e trasmettere alla presidenza del Consiglio il testo corredato della relazione scritta. La proposta viene quindi iscritta nel calendario dei lavori dell'assemblea di cui all'art. 24. La discussione generale non può aver luogo se il testo della commissione non è stato trasmesso almeno dieci giorni prima.

Trascorsi 120 giorni dalla data di assegnazione, la Giunta, il proponente o la conferenza dei presidenti dei gruppi possono richiedere l'iscrizione della proposta nel successivo calendario dei lavori dell'assemblea anche se la commissione non ha provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente. La relazione in aula viene svolta dal relatore nominato ai sensi del precedente art. 65. Se la conferenza non raggiunge l'accordo si procede con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 23.

Se dopo la presentazione di una proposta ne viene presentata altra con la quale si debba procedere all'abbinamento ai sensi del precedente articolo, il termine per l'esame delle proposte abbinate è quello relativo alla prima proposta aumentato della metà. Se dopo tale data non è stato completato l'esame in commissione delle proposte abbinate, le proposte possono essere iscritte al successivo calendario dei lavori dell'assemblea con le modalità di cui al comma precedente.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 67 bis

Termine per l'esame dei bilanci di previsione.

L'esame della proposta di legge finanziaria e della proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, con gli allegati, è completato dalla commissione consiliare competente in materia finanziaria entro il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presentazione da parte della Giunta regionale e trasmesso alla presidenza del Consiglio con le relazioni per la discussione nella sessione di bilancio convocata a norma dell'articolo 28 bis del presente regolamento.

In difetto, il Consiglio esamina e discute direttamente la proposta della Giunta.

Aggiunto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 106 dl 14 dicembre 1992, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 45 del 12 febbraio 2007.

Art. 68

Pareri e procedure.

Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altre commissioni o di esprimerlo su proposte di legge o affari assegnati a commissioni diverse, lo chiede previo assenso del presidente del Consiglio.

Il parere deve essere comunicato entro un termine non superiore a quindici giorni, salva la facoltà del presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

Se detti termini decorrono senza che la commissione faccia pervenire il proprio parere, si intende che essa non reputa di dover esprimerne alcuno.

Il parere è espresso per iscritto con una delle seguenti formule: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del progetto".

Il parere è allegato alla relazione che la commissione competente presenta alla assemblea.

Art. 69

Pareri sulle proposte che comportano spesa, deleghe agli enti locali e impiego di risorse comunitarie.

La commissione consiliare avente competenza su materia finanziaria esprime parere motivato sulle proposte di legge e sulle proposte di atto amministrativo che comportano spesa, nonché sulle deliberazioni della Giunta adottate ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.

Qualora la commissione abbia rilevato la mancanza di copertura finanziaria di una proposta e la impossibilità di provvedervi, la rinvia al presentatore perché indichi i mezzi per far fronte alla spesa prevista. Se il presentatore non provvede entro venti giorni dalla comunicazione, la proposta si intende ritirata. Il rinvio della proposta sospende i termini per la formulazione del parere.

La commissione consiliare permanente con competenza per gli affari istituzionali esprime parere in materia di delega agli enti locali.

La commissione consiliare permanente con competenza per le politiche comunitarie esprime parere in ordine alle proposte di legge e di atto

amministrativo, assegnate in sede referente ad altre commissioni, che prevedono l'impiego di risorse comunitarie.

I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dall'atto licenziato dalla commissione referente. Nei casi d'urgenza il presidente del Consiglio può fissare un termine più breve. Decorsi inutilmente i termini predetti, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.

Art. 70

Pareri su bilancio e sullo schema di sviluppo.

Le commissioni consiliari permanenti esprimono il parere di competenza sulle proposte riguardanti il bilancio regionale e lo schema di sviluppo economico regionale.

I pareri di cui al comma precedente sono allegati alla relazione della commissione referente.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Art. 71

Pareri sui provvedimenti della Giunta.

Le procedure previste dal presente capo si applicano anche per la formulazione dei pareri su provvedimenti della Giunta regionale richiesti da norme dello Statuto o di leggi regionali.

I pareri devono essere motivati e sono trasmessi direttamente dal presidente della commissione al presidente della Giunta e, per conoscenza, al presidente del Consiglio.

Art. 72

Commissioni permanenti in sede deliberante.

L'approvazione da parte della commissione delle direttive previste dal quinto comma dell'art. 59 dello Statuto regionale ha luogo con deliberazione amministrativa adottata con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 91.

Art. 73

Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni.

Le commissioni hanno facoltà di presentare all'assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

È esclusa l'iniziativa prevista dagli articoli 44 e 45 dello Statuto regionale.

Art. 74

Formalizzazione dei provvedimenti delle commissioni.

Il testo dei provvedimenti e dei pareri delle commissioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 75

Proposte di legge di iniziativa popolare.

Le proposte di legge di iniziativa popolare sono esaminate con le modalità previste dalla legge regionale e quelle, in quanto applicabili, contenute nel presente capo.

TITOLO II

Procedimento legislativo e di approvazione degli atti amministrativi

CAPO IX

Presentazione e iscrizione all'ordine del giorno delle proposte

Art. 76

Presentazione delle proposte di legge.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, compete: alla Giunta, a ciascun consigliere, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli consigli provinciali.

La proposta di legge viene presentata al presidente del Consiglio regionale, che ne dà notizia nella prima seduta dell'assemblea successiva alla presentazione comunicando l'avvenuta assegnazione alla commissione consiliare competente secondo le modalità dell'art. 63.

Art. 77

Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo.

L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.

Si applicano le modalità stabilite per la presentazione delle proposte di legge.

Art. 78

Iscrizione all'ordine del giorno delle proposte.

Scaduti i termini stabiliti dall'art. 67 per la presentazione della relazione della commissione, si procede, con le modalità previste negli artt. 23, 24 e 27, all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno dell'assemblea.

La relazione è stampata e distribuita, contestualmente a quelle eventualmente presentate dalle minoranze, almeno cinque giorni prima che si apra la discussione. In caso di urgenza, su richiesta del relatore, il presidente può autorizzare un termine più breve o la relazione orale.

CAPO X

Procedimento legislativo e dei regolamenti

Art. 79

Inizio della discussione.

L'esame in assemblea delle proposte di legge e di regolamento comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli.

La discussione sulle linee generali inizia con l'intervento dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di trenta minuti ciascuno, e con l'intervento della Giunta. La discussione prosegue secondo l'ordine d'iscrizione a parlare a norma dell'art. 35.

Qualora non abbia avuto luogo l'organizzazione della discussione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24, può essere sempre convocata, anche dopo l'inizio della discussione, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per stabilire l'ordine e la durata degli interventi nonché il numero delle sedute.

Art. 80

Dichiarazione d'urgenza.

All'atto della presentazione di una proposta di legge o di un provvedimento amministrativo di competenza del Consiglio o anche successivamente la Giunta o ciascun consigliere possono chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza.

Nella seduta in cui il presidente dà comunicazione dell'avvenuta presentazione di una proposta di legge o di un provvedimento amministrativo di competenza del Consiglio o della richiesta di urgenza su una proposta di legge in precedenza, presentata, l'assemblea delibera sulla urgenza sentito un oratore contro e uno a favore, fissando contestualmente i termini per l'esame in sede referente.

Art. 81

Ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

Ciascun consigliere può presentare ordini del giorno diretti a impedire il passaggio all'esame degli articoli.

Gli ordini del giorno sono presentati, svolti e votati nella stessa seduta dedicata all'esame degli articoli e prima che questa abbia inizio.

Art. 82

Esame degli articoli e degli emendamenti.

L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti si svolge dopo la chiusura della discussione generale, la replica dei relatori, le dichiarazioni della Giunta e la reiezione di eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

Ciascun articolo, previa lettura da parte del consigliere segretario, è innanzitutto discusso nel suo complesso. Segue la discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi e per una sola volta i presentatori degli stessi. Qualora nel corso della discussione siano presentati emendamenti agli emendamenti, i presentatori di questi possono riprendere la parola.

Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto, con le firme del proponente o dei proponenti, alla presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito distribuiti ai consiglieri.

Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione in assemblea.

La commissione referente può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzione di entrate, appena presentati sono trasmessi, per il parere, alla commissione con competenza in materia finanziaria. Il presidente del Consiglio, su richiesta del presidente della commissione con competenza in materia finanziaria, può sospendere l'esame dell'articolo aggiuntivo o emendamento sino a che la commissione stessa non si sia espressa.

Fatta salva la facoltà di cui al comma precedente, il presidente del Consiglio dichiara l'irricevibilità dell'emendamento o dell'emendamento ad emendamento che comporti maggiore spesa o diminuzione di entrata qualora all'atto dell'apertura della discussione a norma del secondo comma del presente articolo esso risulti privo del parere della commissione competente in materia finanziaria.

Se il presentatore rinuncia all'emendamento proposto, questo può essere fatto proprio in qualsiasi momento da un altro consigliere.

Su tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo si svolge un'unica discussione.

Così modificato dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992.

Art. 83

Votazione degli articoli e degli emendamenti.

Prima della votazione dei singoli emendamenti, degli emendamenti agli emendamenti o degli articoli aggiuntivi e dopo la illustrazione dei proponenti esprimono il loro parere i relatori della commissione e la Giunta.

La votazione si fa sui singoli emendamenti proposti e sull'intero articolo. Non possono essere votati, senza che la commissione competente in materia finanziaria abbia espresso il proprio parere, gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti ad essa trasmessi a norma del precedente articolo.

Qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originale:

prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti sono votati prima di quelli principali. Quando il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti avendo ciascuna un significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 84

Presentazione e svolgimento di ordini del giorno.

Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi debbono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, prima della votazione finale.

Non possono essere presentati ordini del giorno che ripropongano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste, l'assemblea decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 85

Dichiarazione di improponibilità.

Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi sconvenienti ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni. Se il consigliere insiste, l'assemblea decide, senza discussione, per alzata di mano.

Il presidente può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 86

Correzioni di forma e coordinamento finale.

Prima della votazione finale di una proposta di legge il presidente, la Giunta o ciascun consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono

opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte. L'assemblea decide per alzata di mano.

L'assemblea può anche rinviare la votazione finale a una successiva seduta e incaricare la commissione di presentare le opportune proposte.

Art. 87

Votazione finale delle proposte di legge.

Ogni proposta di legge, dopo essere stata approvata articolo per articolo, è sottoposta a votazione finale per l'approvazione dell'intero testo.

Quando la proposta di legge è composta di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di legge.

Art. 88

Dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.

Prima che si passi alla votazione finale di una proposta di legge può essere posta in votazione la proposta di abbreviazione del termine di promulgazione e di entrata in vigore ai sensi degli articoli 49 e 50 dello Statuto. L'assemblea si pronuncia sulla dichiarazione di urgenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Successivamente vota la norma che stabilisce i termini di promulgazione.

Art. 89

Riesame di leggi regionali.

La legge regionale rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione viene riassegnata alla competente commissione ed è riesaminata dal Consiglio con la stessa procedura seguita a norma del presente regolamento per la prima approvazione del provvedimento.

Art. 90

Sentenze della Corte Costituzionale.

Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'art. 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale il presidente del Consiglio comunica all'assemblea la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza che è stampata e trasmessa alla competente commissione e ai consiglieri.

La commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita la Giunta regionale a provvedere. Analoga risoluzione può adottare quando ravvisi l'opportunità che la Giunta assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

CAPO XI

Procedimento di approvazione degli atti amministrativi e dei pareri richiesti da organi dello Stato

Art. 91

Applicabilità delle disposizioni precedenti al procedimento di approvazione delle proposte di iniziativa regionale di leggi della Repubblica, di regolamento e di atto amministrativo.

Le disposizioni del capo precedente si osservano per l'approvazione delle proposte di legge da sottoporre alle Camere.

Le stesse disposizioni si applicano, in quanto applicabili, per l'approvazione di atti amministrativi e di ogni altro affare sottoposto al Consiglio.

Gli emendamenti alle proposte di atto amministrativo possono riferirsi sia alla parte espositiva che a quella deliberativa. Se viene presentata una proposta alternativa, il Consiglio vota prima quella presentata dalla Giunta regionale; negli altri casi la votazione viene effettuata secondo l'ordine di presentazione. L'approvazione di una proposta preclude la votazione sulle altre.

Art. 92

Trasmissione degli atti agli organi di controllo.

Le deliberazioni amministrative del Consiglio regionale sono trasmesse dal presidente del Consiglio, entro 10 giorni dalla approvazione, all'organo dello Stato che esercita il controllo ai sensi dell'art. 125 della Costituzione.

Art. 93

Deliberazioni di urgenza.

L'assemblea può dichiarare immediatamente eseguibile, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, un atto amministrativo. In tal caso il Consiglio delibera, prima della votazione dell'atto, con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

L'atto dichiarato immediatamente eseguibile è trasmesso entro tre giorni dall'approvazione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano per i regolamenti di cui all'art. 51 dello Statuto regionale.

Art. 94

Menzione dell'esame preventivo e dei pareri obbligatori.

Nelle deliberazioni amministrative del Consiglio è fatto menzione del preventivo esame della relativa proposta da parte della commissione permanente competente.

Analoga menzione è fatta dei pareri obbligatori previsti dall'art. 22 dello Statuto.

Art. 95

Riesame di provvedimenti amministrativi - Chiarimenti.

Quando l'organo dello Stato che esercita il controllo ai sensi dell'art. 125 della Costituzione invita il Consiglio a riesaminare il provvedimento amministrativo da questo deliberato o chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si procede con le modalità previste dal precedente art. 91.

In sede di riesame, qualora il Consiglio intenda confermare senza modificazioni l'atto amministrativo, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 96

Pareri richiesti da organi dello Stato.

Quando il Consiglio è richiesto di un parere in relazione ad una determinata proposta di legge o di provvedimento da parte di un organo dello Stato, e nelle ipotesi di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.

CAPO XII
Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese

Art. 97

Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese.

Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo decadono alla scadenza della legislatura. Le proposte di iniziativa popolare, sottoscritte da almeno 5.000 elettori, presentate nella legislatura precedente, vengono assegnate alle commissioni competenti all'inizio della nuova legislatura.

Decadono altresì le deliberazioni amministrative la cui esecutività è stata sospesa dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale senza che il Consiglio regionale abbia ancora controdedotto.

Il presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'inizio della legislatura, può chiedere al Consiglio di esaminare le proposte di legge già approvate dal Consiglio e rinviate dal governo. In tal caso la proposta è dichiarata urgente e alla stessa si applica la procedura abbreviata prevista dal secondo comma dell'art. 80.

Così modificato dal decreto del presidente del Consiglio regionale del 20 luglio 1982.

Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio regionale n. 4579 del 25 novembre 1981 la decadenza delle proposte di legge con lo scadere della legislatura, di cui al primo comma del presente articolo, "non si riferisce alle proposte di legge di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 5.000 elettori ai sensi del V° e V° interlinee dell'art. 44 dello Statuto".

TITOLO III
Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

CAPO XIII
Commissioni speciali e di inchiesta relazioni e indagini

Art. 98

Commissioni speciali.

Il Consiglio può costituire commissioni speciali per fini di indagine e studio soltanto su affari non attinenti alle competenze delle commissioni consiliari permanenti.

La commissione speciale deve rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi, la composizione dell'assemblea. In ogni caso non può essere composta da più di nove consiglieri.

La deliberazione che istituisce la commissione speciale deve indicare l'oggetto, la durata, il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e l'automatico scioglimento della stessa.

Art. 99

Commissioni di inchiesta.

Il Consiglio regionale istituisce la commissione di cui al nono comma dell'art. 22 dello Statuto, quando vi sia richiesta motivata da parte di almeno quattordici consiglieri all'Ufficio di presidenza.

La richiesta si intende motivata quando riguardi atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione all'ufficio di presidenza.

Il Consiglio, su istanza dei richiedenti, si pronuncia in via definitiva qualora l'ufficio di presidenza abbia ritenuto non sufficientemente motivata la richiesta.

La deliberazione con la quale il Consiglio istituisce la commissione di inchiesta stabilisce il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e la composizione di questa in modo che siano rappresentati, per quanto è possibile, tutti i gruppi consiliari.

Art. 100

Elezione del presidente e funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

Ogni commissione, speciale o di inchiesta, ove non sia già disposta da norma di legge o di regolamento, provvede all'elezione del proprio presidente con le modalità previste per le commissioni permanenti.

Per il funzionamento si applicano le norme contenute nel capo VIII.

Art. 101

Incompatibilità di componente la commissione speciale o la commissione d'inchiesta.

Non possono far parte delle commissioni speciali o di inchiesta i consiglieri regionali che rivestono la carica di presidente della Giunta o del Consiglio e di assessore.

Art. 102

Rapporto commissioni-Giunta.

Ogni commissione consiliare, permanente o speciale, può chiamare la Giunta a riferire sulla propria attività. La Giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito trasmesso dal presidente della commissione.

Art. 103

Relazioni semestrali ai sensi dell'art. 22 dello Statuto regionale.

Le commissioni permanenti nell'ambito delle rispettive competenze esercitano le funzioni previste dal quarto comma dell'art. 22 dello Statuto, trasmettendo al Consiglio relazioni semestrali.

La commissione consiliare permanente competente in materia finanziaria riferisce al Consiglio sui consuntivi di cassa trasmessi trimestralmente dalla Giunta.

Le relazioni sono inserite nel programma di lavoro dell'assemblea con le procedure previste dagli artt. 23, 24 e 25.

L'Ufficio di presidenza programma e coordina gli adempimenti delle commissioni anche ai fini della periodicità della presentazione delle relazioni di cui ai commi precedenti.

Uno dei vicepresidenti è delegato dall'ufficio di presidenza, al quale riferisce, al coordinamento di cui al comma precedente.

Gli atti amministrativi nel loro contenuto integrale e tutte le direttive sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro emissione dal presidente della Giunta alla presidenza del Consiglio regionale per la comunicazione alle competenti commissioni consiliari per gli adempimenti di cui all'art. 22, quarto comma, dello Statuto.

Sono parimenti trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento alla presidenza del Consiglio tutte le decisioni emesse sugli atti amministrativi della Regione dalla commissione di cui all'art. 125 della Costituzione.

Art. 104

Acquisizione di elementi informativi.

Le commissioni consiliari permanenti o speciali hanno facoltà di chiedere al Presidente e ai componenti della Giunta informazioni o chiarimenti su questioni attinenti alle materie di loro competenza.

A tal fine le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del presidente, degli assessori, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti della Regione.

Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Alle commissioni consiliari, riunite in seduta segreta e senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 105

Indagini conoscitive.

Ciascuna commissione svolge, previo assenso dell'Ufficio di presidenza, indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni, notizie e documentazioni necessarie e utili all'attività del Consiglio.

Nell'esercizio di tali funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici regionali e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza. Possono far partecipare ai propri lavori i dirigenti dei vari servizi regionali e, senza oneri per il Consiglio regionale, esperti estranei alla Regione.

Nel corso delle indagini le commissioni procedono alla consultazione degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini. Una forma particolare di consultazione è rappresentata dalla audizione che consiste nell'ascoltare direttamente i rappresentanti degli enti e delle categorie e anche singoli cittadini. L'audizione si può svolgere in sedi diverse da quella del Consiglio. Di essa viene redatto un resoconto stenografico o per registrazione, che può essere pubblicato.

Ciascuna commissione deve includere le consultazioni cui intende procedere nel calendario dei propri lavori previsto dall'art. 26.

In mancanza del calendario, alle consultazioni si procede previa intesa con l'Ufficio di presidenza.

Il presidente del Consiglio o la Giunta possono sempre chiedere alla commissione di procedere a consultazioni in relazione a determinati argomenti.

A conclusione delle indagini la commissione approva un documento che viene pubblicato e distribuito.

I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati dalla commissione, sono sottoposti al Consiglio insieme alla relazione della commissione stessa.

Art. 106

Rapporti con soggetti esterni.

Le richieste della commissione consiliare che comportano rapporti con soggetti esterni all'amministrazione regionale sono trasmesse al presidente del Consiglio che provvede di conseguenza.

CAPO XIV Interrogazioni

Art. 107

Presentazione di interrogazioni.

I consiglieri presentano le interrogazioni al presidente del Consiglio.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

L'interrogazione è trasmessa entro cinque giorni al presidente della Giunta.

Le interrogazioni degli enti di cui all'art. 20 dello Statuto regionale sono altresì trasmesse entro cinque giorni al presidente della Giunta che deve rispondere entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 108*Proponibilità delle interrogazioni e pubblicazioni negli atti consiliari.*

Il presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone la distribuzione a tutti i consiglieri entro cinque giorni. Ne dispone altresì la pubblicazione negli atti consiliari.

Art. 109*Svolgimento delle interrogazioni orali.*

Entro tre settimane dalla loro presentazione le interrogazioni a risposta orale sono senz'altro poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Qualora il presidente lo disponga, le interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.

Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

Se l'interrogante non è presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato alla interrogazione.

In ciascuna seduta i primi trenta minuti sono dedicati, di norma, allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il presidente può rinviare le interrogazioni non svolte all'inizio della seduta successiva.

Art. 110*Risposta all'interrogazione.*

La risposta all'interrogazione è obbligatoria. La sua durata non può eccedere i dieci minuti.

Qualora la Giunta ravvisi sussistere i limiti all'informazione previsti dall'ultimo comma dell'art. 19 dello Statuto, lo dichiara. In tal caso, il presidente può disporre che l'assemblea prosegua i lavori, relativi allo svolgimento della interrogazione, in seduta segreta.

La Giunta può, altresì, indicandone i motivi, chiedere che la risposta venga differita ad altro giorno determinato.

Art. 111

Replica dell'interrogante.

Dopo la risposta della Giunta su ciascuna interrogazione, l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può superare i cinque minuti.

Art. 112

Interrogazioni con carattere di urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o della Giunta che ad una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il presidente il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta successiva, salva sempre la facoltà della Giunta, prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 110.

Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'art. 111.

Art. 113

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Entro venti giorni dal ricevimento dell'interrogazione a risposta scritta la Giunta deve dare la risposta e comunicarla al presidente del Consiglio.

La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti consiliari.

Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine previsto dal primo comma, il presidente, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva, trasformandola in interrogazione a risposta orale.

CAPO XV Interpellanze

Art. 114

Presentazione e pubblicazione delle interpellanze.

I consiglieri presentano per iscritto le interpellanze al presidente del Consiglio che ne accerta la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'art. 108.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

Il presidente entro cinque giorni trasmette l'interpellanza al Presidente della Giunta e ai consiglieri e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.

Art. 115

Svolgimento delle interpellanze.

Entro due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni e oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo la dichiarazione della Giunta, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di dieci minuti.

Art. 116

Risposta all'interpellanza.

La risposta all'interpellanza è obbligatoria. La sua durata non può eccedere i dieci minuti.

Nell'ipotesi in cui la Giunta dichiari di non poter rispondere in seduta pubblica o chiede che la risposta venga differita si applicano le disposizioni contenute nell'art. 110.

Art. 117

Replica dell'interpellante.

Dopo le dichiarazioni della Giunta l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

Il presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può trasformare l'interpellanza in mozione che viene posta all'ordine del giorno dell'assemblea con le modalità di cui al successivo art. 119, commi primo e secondo.

CAPO XVI

Mozioni

Art. 118

Presentazione delle mozioni.

I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni.

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio su un determinato argomento. Si applicano alle mozioni i criteri di ricevibilità e le procedure previste dall'art. 108, salvo l'obbligo per il presidente del Consiglio di annunciare la avvenuta presentazione ai sensi del quarto comma dell'art. 29.

Art. 119

Discussione e votazione delle mozioni - Risoluzioni.

Trascorse due settimane dalla sua presentazione la mozione viene posta senz'altro all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Subito dopo l'annuncio, o anche nella seduta successiva, chi ha presentato la mozione può proporre al Consiglio una data per la discussione; l'assemblea decide, sentita la Giunta e un oratore a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Quando chi ha presentato la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedono tre consiglieri.

La discussione della mozione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti.

Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di un'unica discussione; in questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti alla discussione, un proponente per ciascuna mozione.

Il proponente o uno dei proponenti di una mozione hanno diritto alla replica.

L'illustrazione, i singoli interventi e la replica non possono superare i dieci minuti.

La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quelle degli ordini del giorno che le concernono. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

In occasione di dibattiti in assemblea su comunicazioni della Giunta o su mozioni, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione.

Art. 120

Esame degli emendamenti alle mozioni.

L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 121

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione, e gli interroganti, che non abbiano partecipato alla discussione, possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 111 subito dopo il rappresentante della Giunta.

CAPO XVII

Elezioni e revoca della Giunta

Art. 122

Mozione per l'elezione della Giunta.

Il Consiglio regionale dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza è convocato entro i successivi quindici giorni per gli adempimenti di cui all'art. 23 dello Statuto.

Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Nel successivo scrutinio, da tenersi nella stessa seduta e subito dopo la prima votazione, è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Se sono state presentate più mozioni la votazione avviene secondo l'ordine di presentazione.

Qualora nessuna mozione abbia riportato la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, si procede al secondo scrutinio nello stesso ordine.

L'approvazione di una mozione preclude la votazione sulle altre.

Le mozioni che al secondo scrutinio non ottengono la maggioranza richiesta non possono essere sottoposte a ulteriore votazione. In tal caso il presidente convoca il Consiglio entro i successivi quindici giorni.

Art. 123

Dimissioni, decadenza e revoca della Giunta.

Il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dalla data di dimissioni o di decadenza della Giunta in carica per l'elezione della nuova Giunta.

Il Consiglio nella seduta successiva al verificarsi di una delle cause di cessazione della carica di cui al comma precedente procede alla presa d'atto. Quindi, anche nell'ipotesi in cui la Giunta sia stata revocata ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, procede all'elezione della nuova Giunta con le modalità di cui all'articolo precedente.

Qualora non risulti presentata alcuna mozione a norma dell'art. 23 dello Statuto il Consiglio è convocato dal presidente a intervalli non superiori a quindici giorni e non può deliberare alcun altro oggetto ad eccezione di quelli aventi termini perentori di scadenza.

In caso di dimissioni rassegnate dalla Giunta nel corso di una seduta consiliare il Consiglio sospende la trattazione dell'ordine del giorno e procede con le modalità di cui ai precedenti commi.

Le mozioni per l'elezione della Giunta non possono essere poste in discussione prima di cinque giorni dalla data di presentazione.

Art. 124

Improponibilità di emendamenti o votazioni per parti separate.

Sulle mozioni previste dagli articoli 23 e 30 dello Statuto non sono proponibili né emendamenti né votazioni per parti separate.

Art. 125

Sostituzione di componenti della Giunta.

Le dimissioni o la cessazione di componenti della Giunta sono immediatamente comunicate dal presidente della Giunta regionale al presidente del Consiglio, per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 29 dello Statuto. La proposta della Giunta di sostituzione deve essere trasmessa al presidente del Consiglio non oltre le ventiquattro ore precedenti la seduta del Consiglio.

La proposta della Giunta di sostituzione di propri componenti è approvata dal Consiglio con votazione palese e a maggioranza dei votanti. Non è consentita la presentazione di proposte alternative.

CAPO XVIII

Diritto all'informazione del consigliere

Art. 126

Diritto all'informazione del consigliere.

Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

Ha diritto ad ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

Parimenti ha diritto a ottenere dai predetti uffici informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del servizio, il presidente della Giunta regionale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il consigliere può sottoporre la questione alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la

richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del presidente della Giunta o di un assessore delegato per procedere a norma del penultimo comma dell'art. 22 dello Statuto.

TITOLO IV **Partecipazione ed informazione**

Art. 127 *Petizioni.*

I cittadini, gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nell'ambito della Regione possono inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Pervenuta la petizione, il presidente ne dà l'annuncio in assemblea e provvede ad assegnarla alla commissione competente.

La commissione, ove non decida per l'archiviazione della petizione, può concludere l'esame approvando una risoluzione da inviare alla Giunta o al Consiglio secondo le rispettive competenze.

Quando la petizione ha attinenza con una proposta di legge già assegnata a una commissione, il presidente l'assegna alla commissione stessa per l'esame congiunto.

In ogni caso, al presentatore della petizione viene data comunicazione delle decisioni adottate.

Art. 128 *Divulgazione dei dati delle indagini.*

Il Consiglio regionale mette a disposizione dei soggetti indicati nel numero 6 dell'art. 32 dello Statuto i dati e gli elementi raccolti a seguito di indagini effettuate dalle commissioni consiliari e dagli uffici del Consiglio, nonché tutti gli altri dati e documenti pubblici.

L'Ufficio di presidenza determina le modalità per la consegna e la divulgazione dei dati nel rispetto dei diritti costituzionali del cittadino e dell'interesse della Regione.

Art. 129

Informazione sull'attività del Consiglio.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio cura l'informazione sull'attività del Consiglio promuovendo incontri con i consigli degli enti locali, visite al Consiglio e ai suoi uffici e incontri di associazioni e gruppi sociali con i presidenti dei gruppi consiliari e le presidenze delle commissioni consiliari. Indice periodiche conferenze-stampa con cui vengono fornite notizie sui lavori del Consiglio e delle commissioni.

Art. 130

Pubblicazione di un periodico.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio cura la pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la completa e obiettiva conoscenza dell'attività del Consiglio regionale.

Il periodico riferisce in modo imparziale e senza commento su tutto il lavoro svolto nel Consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente e con gli stessi criteri sui lavori delle commissioni, riportando in ogni caso le prese di posizione dei commissari.

Ogni consigliere può chiedere all'ufficio di presidenza che venga disposta la pubblicazione nel periodico di rettifiche e precisazioni intese a chiarire l'espressione del proprio pensiero.

L'Ufficio di presidenza provvede, anche su richiesta delle commissioni consiliari, alla pubblicazione dei documenti delle indagini, degli atti dei convegni, di raccolte generali o particolari di leggi e di altri atti regionali, nonché di ricerche e documenti statistici. La pubblicazione può avvenire direttamente a mezzo degli uffici regionali o partecipando con contributi alle iniziative disposte da altri enti o privati.

L'Ufficio di presidenza delibera le modalità per porre a disposizione di ricercatori, studenti ed enti la documentazione esistente nella biblioteca del Consiglio.

Art. 131

Biblioteca.

La commissione di cui all'art. 13 vigila sulla biblioteca del Consiglio; propone all'ufficio di presidenza il testo e le eventuali modifiche da apportare al

regolamento della biblioteca approvato dall'Ufficio di presidenza medesimo; propone gli acquisti di libri e pubblicazioni, anche su richiesta dei singoli consiglieri.

La biblioteca cura anche la raccolta delle pubblicazioni periodiche degli enti locali, di enti e associazioni marchigiane e di quant'altro è pubblicato nella Regione.

A cura della biblioteca è pubblicato periodicamente un bollettino contenente l'elenco dei libri e delle pubblicazioni disponibili.

TITOLO V **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 132

Recapito dei consiglieri.

Salvo che per le convocazioni del Consiglio, ai fini del recapito degli avvisi e di ogni altra comunicazione si intende che la sede dei consiglieri è nei locali degli uffici consiliari.

Art. 133

Revisione del regolamento.

Le modificazioni o aggiunte al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Le relative proposte sono preventivamente esaminate dall'ufficio di presidenza ai sensi del secondo comma del precedente art. 10.

Si applicano, in quanto applicabili, le procedure di cui alle norme contenute nel Capo X.

Art. 134

Disposizioni transitorie in ordine alla partecipazione ai lavori consiliari degli assessori che non rivestono la carica di consiglieri.

Gli assessori che non rivestono la carica di consiglieri regionali hanno l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio e, se richiesti, alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.

In tali sedute essi esercitano esclusivamente le funzioni riservate dal regolamento interno ai componenti della Giunta.

Così sostituito dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.

Art. 135

Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli [2](#) e [3](#) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è istituita la commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale.

Detta commissione ha il compito di esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del Consiglio regionale.

Essa esprime altresì il proprio parere sulla proposta di modifica complessiva del regolamento interno che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'assemblea.

La commissione deve, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e tenere conto della consistenza numerica dei gruppi.

La composizione della commissione è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sentito il parere della conferenza dei presidenti dei gruppi; con tale deliberazione sono altresì stabiliti la durata, i mezzi ed il personale da assegnare alla stessa. Per la composizione della commissione non si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma.

La costituzione della commissione è effettuata dal presidente del Consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 20 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma precedente.

Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui al capo VIII del titolo I in quanto compatibili, nonché, del capo V, le disposizioni di cui agli articoli 19, quinto comma e 21, secondo comma.

Si applica altresì, per la sua durata, la normativa vigente concernente le commissioni consiliari permanenti.

Aggiunto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.